



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Firenze

Oggetto: esigibilità del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002 per le istanze di cui all'art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c.
Rif. prot. DAG n. 38898.E del 20.02.2024

In riscontro alla nota di codesto Consiglio dell'Ordine relativa al pagamento del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002 per le istanze di cui all'art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.lgs. 149 del 2022, si osserva quanto segue.

Come noto, l'art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c. è stato modificato dall'art. 3, comma 36, lett. b), d.lgs. 149 del 2022, prevedendo che l'istanza per la ricerca telematica dei beni da pignorare sia depositata direttamente all'ufficiale giudiziario senza che vi sia alcuna autorizzazione preventiva da parte del Presidente del tribunale.

Poiché nessuna modifica è intervenuta sul lato fiscale, restando invariata la disposizione di cui all'art. 13, comma 1-*quinquies*, d.P.R. n. 115/2002, si ritiene che in caso di presentazione, all'Ufficiale giudiziario, dell'istanza per la ricerca dei beni da pignorare (art. 492-*bis*, comma 1, c.p.c.), il creditore/istante debba versare il contributo unificato di euro 43.00; come noto, infatti, le norme del Testo unico sulle spese di giustizia, in quanto norme di spesa, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Ad ogni modo si fa presente che questa Direzione generale ha avviato una interlocuzione con le articolazioni ministeriali competenti a valutare possibili modifiche normative che abbiano ad oggetto le norme appena esaminate.

Cordialmente.

Roma, data protocollo

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo